



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9778 del 2021, proposto da Salvatore Giacalone, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Barrile, Salvatore Marco Spataro e Daniela Carmela Nicastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Salvatore Marco Spataro in Roma, via della Giuliana 101;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regione Sicilia - Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale Scolastico, non costituito in giudizio;

nei confronti

Rosaria Iacobone, non costituita in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza-bis) n. 06123/2021;

Vista l'istanza dell'appellante di trattazione da remoto depositata il 7 gennaio 2021;

Visto l'art. 7-bis del d.l. n. 105/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 126/2021, come modificato dall'art. 16, comma 5, del d.l. n. 228/2021;

Considerato che:

- il citato art. 7-bis consente *“la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori”* solo *“in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19”*;
- i presupposti previsti dalla legge non si rinvergono nelle ragioni poste a fondamento dell'istanza, rappresentate da *“l'elevato rischio manifestatosi nei giorni immediatamente precedenti l'udienza”* del 13 gennaio 2022 e in relazione *“allo spostamento con trasferta aerea dei...difensori, tutti residenti in Sicilia”*;
- infatti, non sussistono né le *“situazioni eccezionali”* né *“i provvedimenti assunti dalla pubblica autorità”* a cui si riferisce la detta norma - tra l'altro in alcun modo documentati - che non consentono la presenza fisica in udienza;

P.Q.M.

respinge l'istanza.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 10 gennaio 2022.

**Il Presidente
Carmine Volpe**

IL SEGRETARIO